

(N. 684)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1949

Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 5 agosto 1949 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria hanno convenuto di aumentare la misura degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria di lire 20 giornaliere per ciascun figlio, a decorrere dal 1° agosto 1949.

In relazione a ciò è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 1, stabilisce che, con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura attuale degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

In tal modo la misura giornaliera degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria, comprensiva dell'indennità di caropare, passa da lire 75 a lire 95 per gli operai e da lire 79

a lire 99 per gli impiegati. Restano immutate invece le misure degli assegni per la moglie o il marito invalido, in lire 59 e 61, e per ciascun genitore, in lire 49 e 50,50, rispettivamente a seconda che trattisi di operaio o di impiegato.

Per quanto riguarda l'onere derivante dall'aumento in questione, lo stesso articolo 1 stabilisce che ad esso si fa fronte mediante maggiorazione dell'aliquota contributiva, che viene elevata dal 15 per cento al 17,05 per cento delle retribuzioni entro il limite massimo, assoggettabile a contributo, di lire 750 giornaliere.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si provvede ad una esigenza propria delle forme previdenziali ed assistenziali gestite col sistema della ripartizione.

Com'è noto, i contributi della previdenza sociale vengono determinati, in base alla vigente legislazione, o in ragione percentuale sui salari (contributi per l'assicurazione malattie, per gli assegni familiari, per i fondi di integrazione delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione, per il fondo di solidarietà sociale, per gli infortuni sul lavoro nell'industria) o in misura fissa per giornata o per settimana o per mese (contributi base per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione e nuzialità e natalità; contributi agricoli unificati) o infine mediante addizionale alla imposta fondiaria (contributo per gli infortuni sul lavoro in agricoltura). Solo le quote fisse dei contributi base, determinate con il criterio della capitalizzazione, hanno un certo carattere di stabilità, in quanto possono variare solo in rapporto al modificarsi di fondamentali dati attuariali: le altre quote determinate col sistema della ripartizione (che oggi rappresentano la quasi totalità dell'onere contributivo) sono per loro natura variabili non solo in funzione di eventuali modifiche nella misura delle prestazioni (misura che viene sempre determinata con provvedimento legislativo), ma anche in funzione del numero dei beneficiari (assai variabile, specie nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione) ed in rapporto al modificarsi della massa salariale sulla quale i contributi vengono a incidere. Tale massa salariale naturalmente può modificarsi sia in funzione della elevatezza delle retribuzioni, sia in funzione della massa di lavoratori occupata, degli orari di lavoro, ecc.

È evidente che, determinate per legge le prestazioni che costituiscono l'elemento base per la spesa previdenziale, la determinazione della misura delle contribuzioni deve continuamente adeguarsi in più o in meno ai mutevoli elementi costituiti dal numero dei beneficiari e dalla massa salariale imponibile.

Si ha nella sostanza un contingente rappresentato dalla spesa globale per ciascuna forma previdenziale risultante dal prodotto della misura delle prestazioni (elemento stabilito dalla legge) per il numero degli aventi diritto (elemento di fatto variabile).

Questo contingente, una volta stabilito, costituisce il fabbisogno di spesa e quindi la base

per determinare la misura dei contributi. La determinazione di detti contributi è pertanto un procedimento di carattere squisitamente tecnico, dal quale esulano apprezzamenti di natura discrezionale o politica. Da ciò la sostanziale differenza tra l'imposizione fiscale e la determinazione dei contributi previdenziali.

L'operazione di calcolo del contingente in questione e la sua ripartizione, e cioè la determinazione del rapporto percentuale tra il fabbisogno globale e la massa delle retribuzioni imponibili, presenta tuttavia non solo caratteri di complessità tecnica ma, il più delle volte, di evidente urgenza in relazione agli elementi contingenti e variabili che la determinano.

Per questi motivi sostanziali, le varie disposizioni legislative che hanno disciplinato la materia previdenziale per quei settori, nei quali è stato applicato il sistema della ripartizione, hanno demandato a decreti del Capo dello Stato la determinazione o modificazione dei contributi previdenziali. E ciò per l'evidente preoccupazione di assicurare con una procedura semplice e sollecita l'equa distribuzione dell'onere previdenziale nel tempo ed il mantenimento dell'equilibrio finanziario delle gestioni.

Sopravvenuta peraltro la entrata in vigore della Costituzione, sono sorti dubbi circa la conformità delle disposizioni cennate ai precetti contenuti nella Costituzione stessa (articolo 76).

Per quanto non sembri che il procedimento tecnico di determinazione dei contributi possa equipararsi all'esercizio di una vera e propria funzione legislativa, si è ritenuto opportuno, anche in relazione alle perplessità manifestate dal Ministero della giustizia, uniformare l'attribuzione di competenza contenuta nelle disposizioni legislative predette ai requisiti formali prescritti dall'articolo 76 della Costituzione.

L'articolo 2 del disegno di legge provvede, pertanto, a confermare le disposizioni medesime, fissando peraltro in cinque anni il periodo della loro validità.

Infine, l'articolo 3 stabilisce, per ovvie ragioni di urgenza relative alla decorrenza degli aumenti disposti dall'articolo 1, l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore della industria della Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore della industria, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, è elevata al 17,05 per cento.

Art. 2.

Per 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonchè gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, possono essere determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.